



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

AREA AMBIENTE, SUAP E SVEC
UFFICIO AMBIENTE

**DISCIPLINARE D'USO PER L'AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE A
TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO DI ORTI URBANI DI VIA DON MINZONI IN
TAVARNELLE VAL DI PESA, "INIZIATIVA CENTOMILA ORTI IN TOSCANA".**

TRA:

Il/la Sig./Sig.ra -----
nato/a a ----- il -----
residente per la carica presso la sede dell'Ente in -----
via ----- n° -----
non in proprio ma in qualità di Responsabile dell'Area -----
del Comune di Barberino Tavarnelle, piazza Matteotti n° 39, cap 50028, Tavarnelle Val di Pesa (FI)
P.IVA/C.F. 06877150489
d'ora in avanti indicato come "Ente concedente",

E:

con sede legale in -----
via ----- n° -----
C.F. -----
P.IVA -----
nella persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra -----
nato/a a ----- il -----
residente in ----- via ----- n° -----
C.F. -----
d'ora in avanti indicato come "Concessionario",

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è il complesso di orti urbani di via Don Minzoni posto nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), fraz. Tavarnelle Val di Pesa, via Don Minzoni, indicato catastalmente al foglio 29 p.lle 589 e 591.

Art. 2 Finalità della concessione

Il complesso di orti è concesso in uso gratuito al concessionario per i seguenti obiettivi:
-- rendere disponibili alle persone residenti nelle aree a maggior livello di urbanizzazione, superfici interessate da "orti urbani" cambiandone radicalmente la "visione", concependole quindi come luoghi moderni, aperti a persone di tutte le età, che siano anche centri di aggregazione e di scambio culturale, anche con "visitatori occasionali" (quali ad esempio i bambini, le scuole, le visite guidate, ecc...);



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

AREA AMBIENTE, SUAP E SVEC
UFFICIO AMBIENTE

-- configurarsi come un insieme di piccoli appezzamenti di terreno (o di coltivazioni fuoriterra) collegati dentro un sistema in cui sono inseriti spazi comuni, punti di aggregazione ed in cui la presenza delle persone non si limita allo svolgimento delle cure colturali nel proprio appezzamento, quanto a condurre una vita sociale volta anche allo scambio di informazioni, all'aggiornamento delle conoscenze, al confronto con le altre persone e le altre generazioni, alla solidarietà e ove possibile, alla gestione condivisa degli spazi orticoli.

Art. 3 Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 5 (CINQUE) a decorrere dalla data della stipula.

La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile, qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo.

Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra, qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto.

Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente.

Art. 4 Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende realizzare e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso, pena la revoca immediata della concessione.

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza degli stessi.

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna, provvedendo alla sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione e risultanti dall'apposito verbale di consistenza, alle quali vengano arrecati danni o soggette a normale usura.

E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dal verbale di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al Comune senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione.

Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie del bene.



Il Concessionario riconosce all'Ente concedente, il diritto di accedere al bene concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzo dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori che dovessero risultare necessari.

L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

Art. 5 Obblighi dell'Ente concedente

L'Ente concedente si impegna e si obbliga:

- a far fronte alle spese per le utenze necessarie al funzionamento del complesso di orti urbani di via Don Minzoni;
- a versare al Concessionario un contributo annuale a titolo di rimborso delle spese relative alle polizze assicurative di cui all'art. 7, fino alla concorrenza delle disponibilità presenti in bilancio.

Art. 6 Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna e si obbliga:

- alla manutenzione ordinaria del bene per tutta la durata della concessione;
- a non eseguire alcun intervento sul bene senza la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente;
- ad attuare quanto proposto nel Progetto di utilizzo e valorizzazione;
- a risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- a concedere in uso gli orti attraverso un bando pubblico e con le modalità riportate nel "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti urbani", approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Barberino Tavarnelle n. 63 del 26/11/2020;
- ad operare la selezione degli "ortisti" nel rispetto di quanto stabilito dalle "Linee guida della regione Toscana", con la garanzia che almeno il 30% degli orti siano assegnati a giovani sotto i 40 anni di età;
- a destinare una parte di superficie degli orti, alla coltivazione di varietà antiche e tradizionali per il recupero del germoplasma locale autoctono;
- a garantire la cessione di almeno il 10% del raccolto annuo ad organizzazioni umanitarie, nei limiti della Legge n° 166 del 19/08/2016;
- a tenere aperto ai visitatori il complesso di orti, in orari da stabilire di concerto con l'Ente concedente;
- a garantire l'organizzazione di almeno due eventi di formazione all'anno, anche in collaborazione con l'Ente concedente;
- ad adempiere a quanto stabilito dall'art. 7 del presente disciplinare.

Art. 7 Assicurazione

Il concessionario dovrà costituire e fornirne apposita copia all'Ente concedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione la seguente polizza assicurativa:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici e incendio, per una durata pari a quella della concessione e per un valore complessivo del bene stimato in euro 40.000,00 (Quarantamila/00);



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

AREA AMBIENTE, SUAP E SVEC
UFFICIO AMBIENTE

-- polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti e degli avventori negli orari stabiliti per l'apertura delle struttura al pubblico.

Art. 8 Divieti

E' fatto divieto assoluto al concessionario di subconcedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione, eccetto per quanto espressamente previsto nel "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti urbani", approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Barberino Tavarnelle n. 63 del 26/11/2020.

E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 9 Revoca della concessione

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a seguito di verifica, che i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di gestione presentato ai fini dell'aggiudicazione;
- a seguito di verifica non siano stati effettuati le opere e gli interventi previsti nel progetto di gestione presentato a base della concessione;
- il concessionario abbia subconcesso in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi in difformità al "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti urbani";
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di copertura assicurativa.

L'Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul bene, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante PEC, con preavviso di 6 (sei) mesi senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 10 Recesso

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta, trasmessa via PEC da inviarsi all'Ente concedente almeno 6 (sei) mesi prima della data di rilascio dei beni.

Art. 11 Domicilio del Concessionario

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale -----

Art. 12 Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

AREA AMBIENTE, SUAP E SVEC
UFFICIO AMBIENTE

Art. 13 Privacy

Il soggetto firmatario, con la firma del presente documento, dichiara di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono in materia di privacy e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica.

Si dichiara in possesso e comunque disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del *Regolamento U.E 2016/679 – Codice in materia di protezione dei dati personali* e a garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Art. 14 Spese

Per accordo tra le parti il presente atto, stipulato nella forma di scrittura privata, non viene registrato. Sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Previa lettura di quanto precede, le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Barberino Tavarnelle (FI), 00/00/2024

Comune di Barberino Tavarnelle

Concessionario

.....

.....